

Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, nella comparazione dei marchi, che la presenza dei due motivi triangolari dominerebbe l'impressione prodotta dal marchio controverso nella memoria del pubblico. Di conseguenza il Tribunale avrebbe sopravvalutato uno o più componenti del marchio.

Il Tribunale avrebbe inoltre violato l'obbligo di motivazione in quanto non si è riferito ai documenti prodotti dall'interveniente nel contesto della verifica del rischio di confusione.

Infine, il Tribunale avrebbe sottovalutato l'importanza del principio dell'inchiesta d'ufficio.

(<sup>1</sup>) GU L 78, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dalla Brighton Collectibles, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011, causa T-403/10, Brighton Collectibles/UAMI — Felmar**

(Causa C-624/11 P)

(2012/C 133/27)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Brighton Collectibles, Inc. (rappresentante: avv. J. Horn)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Felmar

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-403/10,
- condannare l'UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente,
- condannare la società Felmar a sopportare le proprie spese nel caso in cui intervenga nel procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Con la presente impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le prove che essa gli ha sottoposto, né ha sufficientemente motivato la propria decisione riguardo ai diritti nazionali fatti valere, più in particolare la giurisprudenza irlandese e britannica relativa al «Passing off». Di conseguenza, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) GU L 78, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Germania) il 13 febbraio 2012 — Gemeinde Altrip e a./Land Rheinland-Pfalz**

(Causa C-72/12)

(2012/C 133/28)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesverwaltungsgericht Leipzig

**Parti**

*Ricorrenti:* Gemeinde Altrip, Gebrüder Hörst GbR, Willi Schneider

*Convenuto:* Land Rheinland-Pfalz

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/35/CE (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri è imposto l'obbligo di dichiarare applicabili le disposizioni nazionali emanate in attuazione dell'articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE (<sup>2</sup>) anche ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005, ma nei quali le autorizzazioni sono state concesse solo successivamente a tale data.
- 2) Nel caso in cui alla questione n. 1 debba essere data risposta positiva:

Se l'articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri è imposto l'obbligo di estendere l'applicabilità delle disposizioni nazionali relative alla contestazione della legittimità procedurale di una decisione, emanate in attuazione dell'articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE, anche al caso in cui la valutazione dell'impatto ambientale sia stata effettuata ma presenti dei vizi.

- 3) Nel caso in cui alla questione n. 2 debba essere data risposta positiva:

Se, nel caso in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro stabilisca in linea di principio, conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 85/337/CEE, che per i membri del pubblico interessato l'accesso ad una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale dipenda dal fatto che si faccia valere la violazione di un diritto, l'articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE debba essere interpretato nel senso che,